



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.N. 12294/2021 promossa da:

CONSERF S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Riccio del Foro di Torino

ATTRICE

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

CONVENUTA

OGGETTO: Contratti bancari

CONCLUSIONI

Parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito; contrariis reiectis;

NEL MERITO:

RESPINGERE tutte le eccezioni preliminari di controparte

ACCERTATO che relativamente al finanziamento per cui è causa, gli interessi pattuiti, per le ragioni di cui agli atti, superano il tasso soglia di cui alla legge 108/96;

DICHIARARE nulle ex art. 1815 C.C. le clausole afferenti alla pattuizione degli interessi del finanziamento e degli altri ulteriori oneri; DICHIARARE conseguentemente che nessuna somma è dovuta dal ricorrente a titolo di interessi e di altri oneri economici connessi all'erogazione del finanziamento per cui è causa.

Non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. e non avendo l'attrice provato il maggior danno.

Va poi accolta la domanda di Conserf di rimborso delle spese della perizia di parte, in considerazione di quanto statuito dalla Suprema Corte per cui "le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (...) rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate" (cfr. Cass. n. 30289/2019).

Attesa la produzione della parcella pro-forma da parte di Conserf (cfr. doc. depositato in data 29.8.2024), vanno dunque poste a carico della convenuta le spese del consulente tecnico di parte attrice, liquidabili in € 976,00.

Va infine accolta la domanda di rimborso della somma di € 1.220,00 per la perizia econometrica stragiudiziale, dovendosi ritenere utile, se non anche necessario, l'accertamento tecnico per poter promuovere il giudizio.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; si liquida altresì in € 441,00 il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.

Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara nulle le clausole relative alla pattuizione degli interessi del contratto n. 629228 oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1815, Il comma, c.c.;

condanna Intesa Sanpaolo S.p.A. a restituire a Luigi _____ rappresentato da Conserf S.r.l.s., la somma di € 7.693,44, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;

condanna Intesa Sanpaolo S.p.A. a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, compresa la mediazione, in € 5.518,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca e spese di mediazione, € 976,00 per spese di consulenza tecnica di parte, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge;

pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A., nei soli rapporti interni tra le parti.

Così deciso in Torino, in data 16.12.2024

IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO